

10.xxx

Protezione dal cyberbullismo

Rapporto del Consiglio federale

del 26 maggio 2010

Onorevoli presidenti e consiglieri,

in adempimento del postulato Schmid-Federer 08.3050 intitolato «Protezione dal bullismo elettronico», Vi sottoponiamo per conoscenza il presente rapporto.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

26 maggio 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Compendio

Internet e altri nuovi mezzi di comunicazione acquisiscono sempre più importanza. I media elettronici svolgono oggi un ruolo centrale nella vita quotidiana dei giovani. In questo contesto godono di particolare popolarità le reti sociali che devono il loro successo alla rivelazione dei dati personali registrati nei profili degli utenti. Tuttavia le nuove tecnologie forniscono sempre anche l'opportunità ai criminali di abusarne per compiere reati. Il bullismo elettronico (denominato anche cyberbullismo) è solo un esempio di come i nuovi media possono essere impiegati per compiere attività penalmente rilevanti.

Si parla di cyberbullismo quando sono utilizzati moderni mezzi di comunicazione come cellulari, chat, reti sociali informatiche quali Netlog o Facebook, video portali, forum o blog per pubblicare testi, immagini o filmati diffamatori con cui denigrare, offendere o molestare una determinata persona. Solitamente queste aggressioni si ripetono nel tempo o persistono durante un periodo prolungato e le vittime sono contraddistinte da un particolare senso d'impotenza. Poiché sono prevalentemente i bambini e i giovani a utilizzare quotidianamente i nuovi media, si suppone anche che siano loro a essere maggiormente interessati dal fenomeno del bullismo elettronico.

Gli effetti del cyberbullismo sulle vittime possono essere gravi e causare problemi comportamentali, difficoltà di concentrazione e soprattutto stati d'angoscia e depressione.

La legislazione svizzera non contiene alcuna fattispecie che punisce espressamente il cyberbullismo. Gli strumenti penali esistenti consentono tuttavia di perseguire in modo efficace le azioni diffamatorie, moleste e minatorie all'origine del bullismo elettronico e di infliggere le pene appropriate. Al momento non vi sono elementi che inducano ad adeguare la legislazione.

In mancanza di dati empirici è difficile valutare la diffusione del cyberbullismo. Si suppone tuttavia che lo sviluppo del bullismo elettronico vada di pari passo con la maggiore diffusione dei mezzi di comunicazione elettronici e delle reti sociali informatiche, anche se in Svizzera finora si sono registrate solo poche denunce alla polizia.

Sono già state avviate numerose misure di protezione contro il cyberbullismo a livello federale e cantonale. Esse sono incentrate sulla diffusione delle conoscenze e sul miglioramento delle competenze della popolazione nell'uso dei nuovi media. Tali misure sono ritenute dei mezzi efficaci per prevenire il bullismo elettronico.

Il Consiglio federale ritiene quindi che al momento non occorre avviare ulteriori misure di protezione contro il cyberbullismo. Sembra invece più utile intervenire a livello globale promuovendo, nell'ambito dei lavori già in corso, un utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sicuro e conforme alla legge.

Indice

Compendio	2
1 Introduzione	5
1.1 Origine, contenuto e struttura del rapporto	5
1.2 Contesto	6
1.3 Punti di contatto con altri progetti a livello federale	6
2 Il fenomeno del bullismo elettronico	7
2.1 Definizione	7
2.1.1 Il bullismo tradizionale	7
2.1.2 Cyberbullismo	8
2.2 Effetti del cyberbullismo	9
2.3 Un esempio di cyberbullismo in Svizzera	9
2.4 Basi giuridiche per la lotta contro il cyberbullismo	10
3 Diffusione del cyberbullismo in Svizzera	11
3.1 Statistiche ufficiali sul fenomeno	11
3.1.1 Statistica criminale di polizia	11
3.1.2 Statistica svizzera delle condanne penali dei minorenni	12
3.2 Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet	12
3.3 Ricerca sulla criminalità sommersa	13
3.4 Inchiesta presso le autorità cantonali di polizia	14
3.5 Valutazione della diffusione del cyberbullismo nelle scuole	15
4 Ricerche in Svizzera	15
5 Misure avviate	16
5.1 Prevenzione svizzera della criminalità	16
5.2 Autorità cantonali di polizia	17
5.3 Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione	17
5.4 Campagne in rete	18
6 Trasmissione delle conoscenze e sviluppo delle competenze quali possibilità efficaci per prevenire il bullismo elettronico	19
6.1 Progetto Sicurezza e fiducia dell'UFCOM	19
6.2 Programma nazionale per la tutela dell'infanzia e della gioventù	19
7 Conclusioni	20
8 Allegato A Condanne penali dei minorenni suddivise in base a determinate categorie di reato	22
9 Allegato B Link importanti sul cyberbullismo	23
10 Allegato C Trasmissione delle conoscenze ai gruppi destinatari (misure proposte dall'UFCOM nell'ambito della strategia «Sicurezza e fiducia» volte a prevenire il cyberbullismo)	25

Elenco delle abbreviazioni

art.	articolo
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)
CDCGP	Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia
CDPE	Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
CP	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)
cpv.	capoverso
CTII	Centro svizzero per le tecnologie dell'informazione nell'insegnamento
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DCH	Associazione mantello dei docenti svizzeri
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFI	Dipartimento federale dell'interno
ecc.	eccetera
ed.	edizione
fedpol	Ufficio federale di polizia
FF	Foglio federale
FORS	Swiss Foundation for research in social science
ISP	Istituto svizzero di polizia
ONG	Organizzazioni non governative
p. es.	per esempio
PGF	Polizia giudiziaria federale
PMI	Piccole e medie imprese
PSC	Prevenzione svizzera della criminalità
SCOCI	Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet
SCP	Statistica criminale di polizia
SCPM	Statistica delle condanne penali dei minorenni
SER	Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca
TIC	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UFCOM	Ufficio federale delle comunicazioni
UFG	Ufficio federale di giustizia
UST	Ufficio federale di statistica

Rapporto

1 Introduzione

1.1 Origine, contenuto e struttura del rapporto

Il presente rapporto trae origine dal postulato Schmid-Federer 08.3050 intitolato «Protezione dal bullismo elettronico» che ha il tenore seguente:

«Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sul bullismo elettronico che:

- a. illustri la frequenza e la diffusione di tale fenomeno in Svizzera,
- b. fornisca una panoramica sui provvedimenti adottati negli ultimi anni da Confederazione, Cantoni e città/Comuni,
- c. metta a confronto i vecchi e i nuovi provvedimenti e
- d. illustri possibilità concrete ed efficaci per impedire il bullismo elettronico.»

Il 30 maggio 2008 il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato che è stato trasmesso dal Consiglio nazionale il 13 giugno 2008. Il DFGP successivamente è stato incaricato della stesura del presente rapporto, che è stato elaborato da fedpol con la collaborazione di esperti del DATEC, del DFI, della CDPE, della PSC nonché di specialisti attivi nella ricerca e a livello pratico.

Il rapporto si concentra esclusivamente sul fenomeno del bullismo elettronico denominato anche cyberbullismo. Si parla di bullismo elettronico quando sono utilizzati moderni mezzi di comunicazione come cellulari, chat, reti sociali informatiche quali Netlog o Facebook, video portali, forum o blog per pubblicare testi, immagini o filmati diffamatori con cui denigrare, offendere o molestare una determinata persona¹. Poiché sono prevalentemente i bambini e i giovani a utilizzare quotidianamente i nuovi media, si suppone anche che siano loro a essere maggiormente interessati dagli atti di bullismo elettronico, sia come vittime sia come autori. Date queste condizioni e in considerazione della necessità di proteggere in modo particolare i minorenni per consentirne uno sviluppo indisturbato, il presente rapporto è incentrato sul bullismo elettronico visto come un problema che interessa soprattutto bambini e giovani².

Il rapporto è strutturato in base alle domande contenute nel postulato³. L'introduzione verte sulle origini del cyberbullismo e i vari punti di contatto con altri progetti simili. Il punto susseguente definisce e spiega il fenomeno del bullismo elettronico ed elenca le basi giuridiche per contrastarlo. Il numero 3 valuta la diffusione del cyberbullismo in Svizzera, mentre il punto successivo descrive le attività di ricerca a livello nazionale. Nel numero 5 sono esposte le misure già avviate e il punto seguente si sofferma sulla diffusione delle conoscenze e sul miglioramento delle com-

¹ Per una definizione più esaustiva v. il n. 2.1.

² Esistono anche opinioni secondo cui il cyberbullismo è per definizione praticato soltanto da bambini e giovani, mentre altre menzionano esplicitamente la nozione di «giovani» o «ambiente scolastico».

³ Il rapporto verte principalmente sulla situazione nella Svizzera tedesca.

petenze nell'uso dei nuovi media, viste come mezzi concreti ed efficaci per prevenire il bullismo elettronico. Il rapporto termina, infine, con le conclusioni.

1.2 Contesto

Non è possibile stabilire con certezza da quando esiste il cyberbullismo e quali siano le sue origini. Si suppone tuttavia che questo fenomeno sia nato quando Internet e altri nuovi mezzi di comunicazione hanno iniziato ad acquisire maggiore importanza. Questo periodo coincide probabilmente con l'inizio del nuovo millennio, visto che da allora si sono ampiamente diffuse le nuove forme di comunicazione quali chat, messaggistica istantanea e altre. Oggigiorno i media elettronici e interattivi rivestono un ruolo fondamentale nella vita quotidiana dei giovani. Infatti, per molti bambini e giovani è assolutamente naturale poter accedere a Internet⁴. Essi non percepiscono Internet come uno spazio «virtuale» separato dalla loro realtà quotidiana, ma lo considerano invece parte integrante della loro vita di tutti i giorni e lo utilizzano per comunicare, giocare, mettersi in mostra e cercare informazioni. Di conseguenza aumenta continuamente la popolarità delle reti sociali e delle community online, come *SchülerVZ*, *StudieVZ*, *Facebook* e *Stafriends*⁵, che devono il loro successo alla rivelazione dei dati personali registrati nei profili degli utenti. Come in molti altri Paesi, anche in Svizzera Facebook è diventata la rete sociale più diffusa a livello nazionale.

Tuttavia le nuove tecnologie sono sempre utilizzate anche in modo abusivo per scopi disonesti e criminali. In effetti, il bullismo elettronico è riconducibile alla possibilità di comunicare tramite i nuovi media.

Tale fenomeno inizialmente ha guadagnato importanza soprattutto tra gli allievi delle scuole che modificavano filmati e immagini dei loro insegnanti per poi caricarli su Internet. Nel frattempo il cyberbullismo si è diffuso anche tra gli allievi che si molestano virtualmente a vicenda per mezzo di cellulari, chat o reti sociali informatiche.

1.3 Punti di contatto con altri progetti a livello federale⁶

In risposta ai postulati Leuthard (03.3298), Amherd (06.3646) e Galladé (07.3665) nel maggio 2009 il Consiglio federale ha licenziato il rapporto «I giovani e la violenza»⁷. Quest'ultimo afferma che il bullismo⁸ tra bambini e giovani è una forma di violenza tipica dell'ambiente scolastico. Il rapporto spiega inoltre che proprio il set-

⁴ Secondo l'UST fra il maggio 1997 e l'ottobre 1997 il 3,9 % dei giovani d'età compresa tra i 14 e i 19 anni utilizzava Internet più volte alla settimana. Fra l'aprile 2008 e il settembre 2008 il 91,8 % dei giovani della stessa fascia d'età utilizzava regolarmente Internet;
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/04/key/approche_globale.indicator.30106.301.html?open=5&close=5.

⁵ Esistono anche altre reti sociali come *netlog.com*, *skyrock.com*, *myspace.com*, *hi5.com*, *flickr.com*, *badoo.com* ecc.

⁶ Anche nei Cantoni si sta intervenendo a livello politico per combattere il cyberbullismo.

⁷ I giovani e la violenza – per una prevenzione efficace nella famiglia, nella scuola, nello spazio sociale e nei media. Rapporto del Consiglio federale del 20 maggio 2009:
<http://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=it&msg-id=27051>.

⁸ Cfr. n. 2.1.1.

tore dei media online costituisce un fattore di rischio particolare per i bambini e i giovani⁹. Dopo l'approvazione del rapporto, il Consiglio federale ha incaricato il DFI (e più precisamente l'UFAS) di elaborare entro la primavera del 2010, insieme ai Cantoni e ai Comuni, il progetto di un programma nazionale di prevenzione e lotta alla violenza giovanile e, in collaborazione con il settore dei media, un piano per migliorare le offerte in materia d'informazione e promozione delle competenze mediatiche. Nell'ambito di uno studio di fattibilità si tratterà di stabilire se sia opportuno iniziare a raccogliere periodicamente a livello federale informazioni sull'entità e l'evoluzione della violenza giovanile sommersa.

Su incarico del Consiglio federale l'UFCOM ha sviluppato la strategia «Sicurezza e fiducia» per sensibilizzare la popolazione e le PMI su un utilizzo delle TIC sicuro e conforme alla legge.

Tutti i dipartimenti che si occupano della protezione dei giovani dalla violenza nei media sono rappresentati in questi progetti, vi fanno confluire le proprie richieste e si accordano tra di loro.

2 Il fenomeno del bullismo elettronico

2.1 Definizione

Il bullismo elettronico, denominato anche cyberbullismo, è una forma di bullismo. La parola *bullying*¹⁰ si traduce con vessare, opprimere, tiranneggiare, perseguitare o tormentare. Quale sinonimo si utilizza anche l'espressione *mobbing*¹¹ che nell'area germanofona si è affermata soprattutto in relazione al mobbing sul posto di lavoro o a scuola.

2.1.1 Il bullismo tradizionale

Per bullismo s'intende un comportamento squallido o prepotente rivolto contro una persona. Rientrano in questa definizione le vessazioni, gli insulti, i calci, le percosse, i ricatti e l'emarginazione. Nel 1993 Dan OLWEUS ha definito il bullismo come segue: «Uno studente è oggetto di azioni di bullismo [...] quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o di più compagni.» Per definire le azioni negative come bullismo, secondo OLWEUS devono essere soddisfatti tutti i seguenti quattro criteri:

Persistenza	Le aggressioni devono ripetersi nel tempo e persistere durante un periodo prolungato.
Intenzionalità	Le aggressioni devono essere chiaramente finalizzate a provocare un danno fisico e/o psichico alla vittima.
Disequilibrio	Si tratta di bullismo soltanto se tra molestatore/i e vittima/e vi è

⁹ Rapporto «I giovani e la violenza», pag. 69 seg.

¹⁰ Dall'inglese *the bully*: una persona che si serve della propria forza o del proprio potere per spaventare o far male ad altre persone.

¹¹ Dall'inglese *to mob*: insultare, aggredire, molestare, assalire e *mob*: folla, gentaglia, plebaglia, banda.

	una relazione di potere asimmetrica.
Sensazione d'impotenza	La vittima non è in grado di difendersi e si sente in balia della situazione e del suo molestatore.

2.1.2 Ciberbullismo

La definizione di ciberbullismo fornita da Peter SMITH e dai suoi coautori deriva dalla definizione di bullismo tradizionale ed è tuttora ampiamente diffusa. Per ciberbullismo s'intendono azioni aggressive e intenzionali eseguite persistentemente mediante mezzi elettronici, da una persona singola o da un gruppo, con il deliberato obiettivo di far male o danneggiare una persona che non può difendersi facilmente («Cyberbullying [...] is an aggressive, intentional act carried out by a group or individual, using electronic forms of contact, repeatedly and over time against a victim who can not easily defend him or herself.»). L'unica differenza rispetto al bullismo tradizionale è quindi costituita dall'impiego di strumenti nuovi ed elettronici per eseguire le aggressioni.

Lo studio australiano *Review of existing Australian and international cyber-safety research*¹² eseguito nell'ambito dell'azione COST IS0801 sul ciberbullismo¹³ conferma che la definizione utilizzata da SMITH e dai suoi coautori si è ampiamente affermata e che il bullismo elettronico in genere si contraddistingue per il comportamento intenzionale e ripetuto da parte del molestatore nonché per l'asimmetria di potere nei confronti della vittima più debole.

Il ciberbullismo si differenzia dal bullismo tradizionale per le caratteristiche seguenti:

- il ciberbullismo è perpetrato a distanza e il molestatore in genere rimane anonimo;
- i contenuti diffamatori possono essere diffusi rapidamente e a ogni ora del giorno, sono accessibili a tutti e sono pressoché incontrollabili;
- su Internet le informazioni restano accessibili a tutti per molto tempo ed è difficile rimuoverle;
- non vedendola, il molestatore spesso manca di empatia per la sofferenza della vittima che, in effetti, non è presente fisicamente;
- poiché nello spazio virtuale il molestatore non percepisce reazioni tangibili della vittima e non può valutarne il limite di sopportazione, egli è più disinibito e si spinge oltre quanto che farebbe nella vita reale;
- la vittima non conosce la cerchia di persone che ha visto le immagini o i testi diffamatori sul suo conto.

Si tratta quindi di ciberbullismo quando sono utilizzati moderni mezzi di comunicazione come cellulari, chat, reti sociali informatiche quali Netlog o Facebook, video portali, forum o blog per pubblicare testi, immagini o filmati diffamatori con cui denigrare, offendere o molestare una determinata persona. Le aggressioni in genere si

¹² Review of existing Australian and international cyber-safety research (2009), J. DOOLEY, D. CROSS, L. HEARN, R. TREYAUD.

¹³ Per maggiori informazioni sull'azione COST IS0801 cfr. n. 4.

ripetono nel tempo¹⁴ o persistono durante un periodo prolungato e le vittime sono particolarmente indifese.

2.2 Effetti del cyberbullismo

Secondo le ricerche scientifiche gli effetti del cyberbullismo sono simili a quelli del bullismo tradizionale. Nel caso del bullismo una vittima indifesa è ripetutamente e intenzionalmente offesa, umiliata ed emarginata. Gli effetti a breve termine¹⁵ spesso riscontrati sono sentimenti di rabbia, tristezza e vulnerabilità. Quando gli atti di bullismo perdurano molte vittime soffrono di problemi comportamentali, difficoltà di concentrazione e soprattutto stati d'angoscia e depressione. Lo stress psicologico in certi casi può indurre la vittima a pensare al suicidio o addirittura a togliersi la vita. Gli effetti a lungo termine¹⁶, soprattutto per le vittime giovani, sono spesso una bassa autostima, sensazioni di angoscia, altri problemi di natura psicosociale e disturbi dello sviluppo. Le vittime del bullismo sono talmente abituate a essere soggiogate che anche da adulti rischiano maggiormente di diventare vittime di mobbing sul posto di lavoro. Fanno fatica ad allacciare rapporti di amicizia, svolgono le formazioni ed esercitano le professioni con meno successo rispetto ai loro coetanei e le relazioni sociali sul lavoro e nella vita privata sono compromesse. Dalle inchieste effettuate presso gli allievi risulta tuttavia che esistono anche vittime del cyberbullismo che non soffrono per la loro situazione¹⁷.

Non vanno inoltre sottovalutati gli effetti finanziari del bullismo elettronico quali i costi per il trattamento psicologico o per il cambiamento della scuola, che nella maggior parte dei casi sono assunti dalla vittima e più precisamente dai suoi genitori.

2.3 Un esempio di cyberbullismo in Svizzera

Due ragazzi che frequentano la prima classe della scuola secondaria hanno allestito un falso profilo di un alunno di un'altra classe nella rete sociale Netlog. Hanno modificato l'immagine dell'alunno e creato il profilo seguente:

<i>Immagine dell'alunno</i>	Ragazzo - 15 anni, XXX, ¹⁸ Svizzera Su di me: Odio più di ogni cosa gli stranieri...
-----------------------------	---

¹⁴ La persistenza è data anche quando un testo diffamatorio è caricato un'unica volta in rete, poiché nel giro di pochi secondi il contenuto può essere letto ed eventualmente copiato da centinaia di utenti. A questa situazione si contrappone ad esempio il bullismo elettronico perpetrato tramite sms; infatti, per essere considerato cyberbullismo occorre spedire più di un messaggio.

¹⁵ Per effetti a breve termine s'intendono gli effetti che si manifestano e perdurano durante il periodo in cui una persona è vittima di bullismo, ma che si affievoliscono con la fine degli episodi di bullismo.

¹⁶ Gli effetti a lungo termine possono persistere ancora per molti anni dopo la fine degli atti di bullismo oppure, in certi casi, non scomparire più.

¹⁷ J. RIEBEL, Spotten, Schimpfen, Schlagen ... Gewalt unter Schülern - Bullying und Cyberbullying, Verlag Empirische Pädagogik, Landau, 2008

¹⁸ Per motivi legati alla protezione dei dati, le informazioni che consentirebbero di risalire all'identità della vittima sono state sostituite con delle lettere x.

	<p>Vorrei riempire di botte tutti quelli che vedono questo sito.</p> <p>Venite pure, non mi fate mica paura!</p> <p>Nome: XXX</p> <p>Domicilio: XXX (xxx)</p>
--	---

Nei giorni successivi i due molestatore hanno utilizzato il profilo falso per inserire messaggi fortemente diffamatori nei profili dei loro compagni di scuola. Tali istigazioni intenzionali sono state all'origine di molte minacce (anche di morte) ricevute dalla vittima che erano motivate dalla presunta xenofobia dell'alunno. Quest'ultimo inoltre è stato aggredito fisicamente in pubblico diverse volte da persone a lui sconosciute. Gli autori del profilo falso sono stati catturati dalla polizia che ne ha dimostrato la colpevolezza, e condannati per calunnia e istigazione a pronunciare minacce dal tribunale dei minorenni. La vittima ha avuto bisogno di assistenza psicologica ed è stata obbligata a cambiare scuola. Il passaggio in una scuola privata in questo caso è stato inevitabile.

Questo è uno dei pochi casi gravi di bullismo elettronico conosciuti in Svizzera in cui si presume che sarebbe stato possibile prevenire un'escalation se una persona di riferimento adulta oppure il gestore della community Netlog fosse intervenuto tempestivamente.

2.4 Basi giuridiche per la lotta contro il cyberbullismo

La legislazione svizzera non contiene nessuna fattispecie che punisce espressamente gli atti di bullismo o cyberbullismo. Le azioni diffamatorie, moleste e minatorie all'origine del bullismo elettronico sono tuttavia perseguibili penalmente. A seconda delle circostanze si tratta delle seguenti fattispecie penali:

accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati	art. 143 ^{bis} CP;
abuso di un impianto per l'elaborazione di dati	art. 147 CP;
danneggiamento di dati	art. 144 ^{bis} CP;
sottrazione di dati personali	art. 179 ^{novies} CP;
estorsione	art. 156 CP;
diffamazione	art. 173 CP;
calunnia	art. 174 CP;
ingiuria	art. 177 CP;
minaccia	art. 180 CP;
coazione	art. 181 CP.

Le pene comminate a persone adulte che commettono uno dei reati summenzionati spaziano da pene pecuniarie, a pene detentive fino a cinque anni oppure fino a dieci anni se l'autore ha agito per mestiere.

Quando gli autori rientrano nella fascia di età compresa tra i 10 e i 18 anni, i medesimi reati sono puniti in base al diritto penale minorile¹⁹ con sanzioni risolutive e appropriate (misure protettive²⁰ e pene²¹).

Il perseguimento penale è chiamato a superare le difficoltà che sorgono nell'ambito di qualsiasi reato compiuto mediante le reti elettroniche di comunicazione (cibercriminalità). Nei casi di cyberbullismo non vi sono tuttavia altre difficoltà.

Al momento nulla lascia presumere che gli attuali strumenti di diritto penale sanciti dal CP vigente e dal DPMIn siano insufficienti per perseguire i reati di cyberbullismo in modo efficace in termini penali e per infliggere le pene appropriate agli autori. In quest'ambito non sussiste quindi alcuna necessità di legiferare.

Se le vittime del bullismo elettronico si sentono lese nella loro personalità ai sensi dell'articolo 28 CC, possono procedere contro gli autori del reato in base al diritto civile.

3 Diffusione del cyberbullismo in Svizzera

3.1 Statistiche ufficiali sul fenomeno

I dati statistici permettono di evidenziare fatti straordinari, mostrare particolari degni di nota e rilevare nuove tendenze. Al fine di essere in grado di pianificare e attuare misure appropriate per affrontare un fenomeno, occorrono le informazioni necessarie per dimostrarne la ricorrenza.

A livello nazionale in Svizzera esistono due statistiche ufficiali di rilievo che forniscono informazioni sui reati, i loro autori e le relative sentenze. Si tratta della Statistica delle condanne penali dei minorenni (SCPM) e della Statistica criminale di polizia (SCP). Poiché entrambe le statistiche sono strutturate in base alle fattispecie penali di cui il cyberbullismo non fa parte, non è possibile rilevare direttamente dati statistici sul fenomeno. Si possono invece rilevare i dati sulle fattispecie penali elencate al numero 2.4, anche se va ricordato che tali dati comprendono tutti i reati di ogni categoria e non soltanto quelli compiuti in relazione al bullismo elettronico in generale e da giovani in particolare.

3.1.1 Statistica criminale di polizia

La SCP fornisce dati su entità, struttura e sviluppo di singoli reati o categorie di reati registrati dalle autorità di polizia. I fatti non registrati dalla polizia (reati sommersi), nella SCP non sono considerati.

Nell'ambito dell'elaborazione del presente rapporto l'Ufficio federale di statistica (UST) si è detto disposto a valutare se i Cantoni ritengono necessario introdurre la fattispecie di cyberbullismo. In caso affermativo nella statistica sarebbe pertanto integrata anche la nozione di bullismo elettronico, permettendo così di disporre entro

¹⁹ Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile, DPMIn; RS 311.1

²⁰ Sorveglianza, trattamento ambulatoriale, sostegno esterno, collocamento, cfr. art. 12 segg. DPMIn

²¹ Ammonizione, prestazione personale, multa, privazione della libertà, cfr. art. 22 segg. DPMIn

la fine del 2010 dei primi dati sul numero di casi di cyberbullismo registrati dalla polizia²².

3.1.2 Statistica svizzera delle condanne penali dei minorenni

La forma attuale della SCPM è stata concepita nel 1999. Contempla tutte le condanne pronunciate in virtù del diritto penale minorile (per giovani dai 10 ai 17 anni) per un'infrazione al Codice penale. I dati contenuti nell'allegato A del presente rapporto indicano quante condanne penali sono state pronunciate nei confronti di minorenni dal 1999 al 2008 in virtù delle fattispecie penali elencate al numero 2.4. Si evince che le condanne riguardanti tali fattispecie sono complessivamente aumentate (periodo 1999-2008: + 2473). Inoltre è cresciuto in modo considerevole anche il numero delle condanne per minaccia (+ 214) e ingiuria (+ 218). Non è tuttavia possibile valutare la quantità di casi di cyberbullismo che potrebbero essere contenuti in questi dati. L'incremento delle condanne è riconducibile a molteplici cause come la maggiore propensione delle vittime a sporgere denuncia, l'accresciuta sensibilità della popolazione per l'argomento o la diminuzione della tolleranza in caso di conflitti.


La SCPM non permette quindi di fare affermazioni dirette sulla diffusione del cyberbullismo in Svizzera. L'aumento considerevole delle condanne per minaccia e ingiuria lascia tuttavia presumere che il comportamento riconducibile al bullismo elettronico abbia contribuito alla tendenza al rialzo.

3.2 Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet

Il Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI) è finanziato congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni ed è collocato in seno alla Polizia giudiziaria federale (PGF) dell'Ufficio federale di polizia (fedpol). SCOCI funge da punto di contatto nazionale per le persone che intendono segnalare la presenza di contenuti sospetti su Internet. Dopo essere stati esaminati da SCOCI, i dossier sui casi sospetti sono trasmessi alle competenti autorità di perseguimento penale svizzere ed estere. SCOCI svolge anche attivamente ricerche in rete per individuare siti con contenuti penalmente rilevanti. Effettua infine un'analisi approfondita del settore della criminalità su Internet e funge da centro di competenza per il pubblico, le autorità e i fornitori di servizi Internet.

Nel 2009 a SCOCI sono pervenute complessivamente 7721 comunicazioni, tra cui figuravano anche episodi di cyberbullismo. Poiché questo fenomeno non costituisce tuttavia una categoria distinta, non è possibile fornire dati statistici sul numero di segnalazioni in merito. Ciononostante per rilevare eventuali tendenze sul cyberbullismo, nel grafico seguente sono indicate le comunicazioni pervenute a SCOCI dal 2003 al 2009 nelle categorie Delitti contro l'onore e calunnie nonché Minaccia, coazione e ricatto. Nel 2008 sono considerevolmente aumentate le comunicazioni concernenti entrambe le categorie.

²² Poiché la SCPM (v. n. 3.1.2) è concepita diversamente, non è possibile applicare lo stesso modo di procedere.



Segnalazioni pervenute a SCOCI fra il 2003 e il 2009 nelle categorie Delitti contro l'onore e calunnie e Minaccia, coazione, ricatto

Lo sviluppo del numero di questo genere di segnalazioni suffraga la supposizione secondo cui i casi di cyberbullismo sarebbero aumentati.

Per disporre di dati attendibili sull'atteggiamento in materia di comunicazione di casi di cyberbullismo, nell'ambito del presente rapporto è stato concordato con SCOCI che, dal 2010, esso pubblicherà nel rapporto annuale d'attività il numero delle segnalazioni pervenute in materia di bullismo elettronico (categoria suddivisa in bambini/giovani e adulti).

3.3 Ricerca sulla criminalità sommersa²³

Una delle conclusioni del rapporto «I giovani e la violenza» è che non esiste alcuna rilevazione sistematica a livello nazionale della violenza giovanile in sé, a prescindere dal fatto che sia stata presentata una denuncia o che si sia giunti a una condanna. Con l'approvazione del rapporto summenzionato il Consiglio federale ha pertanto incaricato il DFI di elaborare entro la primavera del 2010 uno studio di fattibilità sull'introduzione di ricerche periodiche sulla criminalità sommersa.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), responsabile in materia, ha incaricato l'Istituto di criminologia dell'Università di Zurigo di svolgere i lavori necessari. Lo studio, il cui termine è previsto per ottobre 2010, fungerà da base per decidere se sia opportuno introdurre un'inchiesta periodica sulla violenza sommersa e come potrebbe essere organizzata e realizzata. La decisione sarà determinata dalle possibilità di riuscita dell'inchiesta, dal plusvalore previsto e dal rapporto tra dispendio e utilità. Occorrerà anche valutare se nell'ambito dell'inchiesta sarà possibile rilevare tutti i comportamenti violenti e delinquenti d'interesse compreso il ci-


²³ La ricerca si basa su interviste a vittime e autori di atti violenti e ha lo scopo di valutare l'entità della violenza sommersa e di verificare se la propensione delle vittime a denunciare gli autori sia cambiata. Le inchieste sulla violenza sommersa sono svolte soprattutto presso i giovani.

berbullismo. Entro la fine del 2010 l'UFAS sottoporrà al Consiglio federale una valutazione sull'argomento.

Anche se le inchieste sulla violenza sommersa non possono essere paragonate alle statistiche ufficiali, permettono tuttavia di trarre informazioni su certi comportamenti che i giovani coinvolti non possono o non vogliono denunciare. Si presume che le inchieste siano utili per valutare la diffusione del fenomeno poiché tutto induce a supporre che i casi di bullismo elettronico denunciati alle autorità di polizia siano pochi. fedpol ha pertanto concordato con l'UFAS che a tempo debito verrà analizzata la possibilità di integrare il bullismo e il cyberbullismo nelle inchieste sulla violenza sommersa.

3.4 Inchiesta presso le autorità cantonali di polizia

Per ottenere indicazioni sull'entità del cyberbullismo nei Cantoni, fedpol ha svolto un'inchiesta presso le autorità cantonali di polizia riguardo al numero di casi di bullismo elettronico denunciati, alle misure applicate e alla loro efficacia. Dato che hanno risposto soltanto 14 dei 26 corpi di polizia cantonali interpellati e visto che non esiste una definizione univoca del fenomeno, il risultato di quest'inchiesta informale fornisce un valore prettamente indicativo sulla diffusione del cyberbullismo. La quantità dei casi denunciati sembra piuttosto bassa ed è direttamente proporzionale alla dimensione del Cantone. Nel 2008 il numero dei casi denunciati spazia da zero nel Cantone di Appenzello Interno a 13 nel Cantone di Berna. Per il periodo dal 2007 al 2008 la media è di 3,4 casi per Cantone. Questi dati non consentono di stabilire se i casi siano aumentati o diminuiti²⁴.



I casi di cyberbullismo denunciati e statisticamente registrati presso le autorità di polizia cantonali dal 1° gennaio 2007 al 1° agosto 2009

²⁴ Per le informazioni delle autorità cantonali di polizia sulle misure e la loro efficacia cfr. n. 5.2.

3.5 Valutazione della diffusione del cyberbullismo nelle scuole

In mancanza di dati empirici è difficile valutare la diffusione del cyberbullismo nelle scuole in Svizzera. Non esistono rilevazioni sull'argomento né su scala cantonale né a livello comunale o scolastico. I riscontri pervenuti dall'Associazione mantello dei docenti svizzeri (DCH), dal Syndicat des enseignants romands, dalle amministrazioni cantonali dell'educazione, dai servizi di consulenza scolastica e dal Centro svizzero per le tecnologie dell'informazione nell'insegnamento (CTII) permettono di stabilire che il bullismo elettronico è indubbiamente presente nelle scuole e che tende a diffondersi sempre più di pari passo con la crescente popolarità dei nuovi mezzi di comunicazione e delle reti sociali informatiche, ma che al momento non sussiste una necessità immediata d'intervenire.

Pur non costituendo un tema centrale, il cyberbullismo è stato affrontato per la prima volta nel 2008 nel rapporto peritale commissionato dall'UFAS intitolato «Nuovi media e violenza»²⁵. Da allora il fenomeno del bullismo elettronico a scuola è un argomento affrontato con sempre maggiore frequenza, sia in singole scuole, spesso perché si sono verificati episodi di cyberbullismo, sia a livello politico sotto forma di interventi parlamentari in diversi Cantoni quali Friburgo, San Gallo, Lucerna, Basilea Città, Argovia, Turgovia e Zurigo. Nelle loro risposte i governi cantonali affermano in sintesi di essere naturalmente consapevoli del problema del bullismo elettronico nelle scuole e di aver adottato le misure appropriate²⁶. Nonostante la mancanza d'informazioni accertate sul fenomeno e sulla sua frequenza nelle scuole, è largamente diffusa l'opinione che l'applicazione di misure preventive specifiche nell'ambito della promozione della salute e dell'educazione di base sull'uso dei media nelle scuole, costituisca uno strumento necessario ed efficace per prevenire il cyberbullismo.

4 Ricerche in Svizzera

In Svizzera non esistono dati empirici sulla frequenza del cyberbullismo.

Il Jacobs Center for Productive Youth Development dell'università di Zurigo ha eseguito nel 2009 uno studio pilota sul bullismo elettronico tra gli allievi delle scuole medie in Svizzera²⁷. Anche se gli studi pilota non sono in grado di fornire dati rappresentativi, mettono tuttavia in luce particolarità meritevoli di ulteriori approfondimenti. Dallo studio del Jacobs Center risulta che il cyberbullismo è molto meno diffuso del bullismo tradizionale, ma vista la gravità dei possibili effetti per le vittime, è un fenomeno che non va assolutamente sottovalutato. Lo studio giunge alla conclusione che la prevenzione deve iniziare già fra i giovanissimi e che occorre sensibilizzare i genitori e il personale docente in merito al cyberbullismo.

La Svizzera è uno dei membri fondatori di COST, ossia la European Cooperation in science and technology (cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica). Con la fondazione di COST, avvenuta nel 1971, è stato compiuto un passo

²⁵ Neue Medien und Gewalt. Überblick zur Forschungslage hinsichtlich der Nutzung Neuer Medien durch Kinder und Jugendliche und der Wirkungen gewaltdarstellender Inhalte <http://www.bsv.admin.ch/praxis/forschung/publikationen/index.html?lang=it>

²⁶ Cfr. n. 5.3.

²⁷ Phänomen "Cyberbullying" unter Oberstufenschüler/innen in der Schweiz. M. BERNET & J. SCHLÄPFER sotto la supervisione della Prof. S. PERREN.

importante verso la cooperazione a livello europeo nel campo della ricerca e dello sviluppo. L'azione europea COST IS0801 è dedicata al cyberbullismo. In Svizzera quest'azione è sostenuta, come altri progetti scelti, dalla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER). A livello operativo l'azione IS0801 è seguita dalle professoressa Sonja PERREN (Jacobs Center dell'università di Zurigo) e Françoise ALSAKER (università di Berna)²⁸. Prima del 2012 non saranno tuttavia disponibili risultati attendibili dell'azione COST sul bullismo elettronico.

5 Misure avviate

Come spiegato all'inizio del presente rapporto, il cyberbullismo è un fenomeno recente. Sono stati individuati i pericoli per i bambini e i giovani che utilizzano i nuovi media e, oltre alle campagne di sensibilizzazione, che non si rivolgono soltanto a bambini e giovani, ma anche ai genitori e al personale docente, sono già state adottate prime misure. Le crescenti conoscenze scientifiche, l'aumento dello scambio di esperienze e la migliore rete di collegamenti permettono inoltre di adeguare costantemente le misure attuate²⁹.

5.1 Prevenzione svizzera della criminalità³⁰

La Prevenzione svizzera della criminalità (PSC) è il servizio intercantonale per tutte le questioni inerenti alla prevenzione della criminalità. Funge da centro di competenza per un lavoro di prevenzione al passo con i tempi. La PSC è cofinanziata dalla Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) e dalla Confederazione. Dal 2005 la PSC è impegnata nella campagna «Stop pornografia infantile su Internet»³¹ che verte sui reati e i pericoli correlati ai nuovi media. Nel dicembre 2009 la PSC ha inoltre lanciato una campagna di prevenzione sui pericoli nascosti nelle reti sociali, quali in particolare mobbing, abusi sessuali e dipendenza. Sul sito della campagna, la PSC mostra sia ai giovani sia ai genitori come reagire ai nuovi pericoli³² in agguato su Internet. La campagna³³ si rivolge ai genitori e ad altri tutori che tramite un albero decisionale vengono guidati verso la descrizione dei diversi problemi. Il sito contiene inoltre messaggi sulla prevenzione, informazioni supplementari e una guida approntata per aiutare i genitori a discutere dei problemi riscontrati con i propri figli. Per i bambini e i giovani la PSC ha invece creato due giochi. Il primo gioco è un quiz in cui possono scoprire a quale categoria di utenti appartengono e a cosa devono prestare particolare attenzione nelle community. Il secondo gioco offre loro la possibilità di caricare fotografie e di modificarle in modo giocoso. Al contempo sono avvertiti dei pericoli specifici insiti nella diffusione spensierata d'informazioni private in rete.

²⁸ <http://www.sbf.admin.ch/htm/dokumentation/publikationen/international/cost/cd2009/index.html>

²⁹ Per questo motivo si è rinunciato al confronto tra misure vecchie e nuove richiesto dal postulato.

³⁰ <http://skppsc.ch/1/it>

³¹ <http://www.stopp-kinderpornografie.ch/3/it/>

³² http://www.safersurfing.ch/2/it/2adulti/2sicurezza_reti_sociali/210pericolo_cybermobbing.php

³³ <http://www.safersurfing.ch/2/it>

La PSC si occupa anche di cyberbullismo. Infatti, tiene al corrente i vari partner e li mette in comunicazione tra di loro, sostiene i gruppi di lavoro nell'elaborazione di diverse misure e raccoglie informazioni sull'individuazione tempestiva e l'eventuale introduzione di nuove misure.

5.2 Autorità cantonali di polizia

Le autorità cantonali di polizia raramente applicano misure specifiche finalizzate espressamente a combattere il fenomeno del cyberbullismo. Quest'argomento tuttavia rientra spesso nei programmi di natura più generale. Alcuni Cantoni beneficiano pertanto dei programmi di prevenzione già esistenti come quello dalla PSC. Il bullismo elettronico è un argomento che viene spesso trattato in occasione dei numerosi incontri sulla prevenzione (p. es. corsi di formazione, riunioni informative presso scuole, stand informativi ecc.). Esistono inoltre determinati gruppi in cui si affronta il problema del cyberbullismo come il gruppo d'intervento per le crisi a San Gallo o la polizia di contatto per i giovani (p. es. in Appenzello Esterno), che con il loro lavoro di prevenzione sono in grado di anticipare l'insorgere del fenomeno nelle scuole.

Non esistono informazioni affidabili sull'efficienza di questi programmi poiché le risorse disponibili sono ridotte, sia per i programmi di prevenzione sia per la loro valutazione. La maggior parte dei Cantoni che hanno risposto all'inchiesta³⁴, ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra le parti interessate, ovvero scuola, polizia, genitori e giovani.

5.3 Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

Le raccomandazioni del 25 marzo 2004 sulla formazione di base e continua del personale docente delle scuole secondarie nell'ambito delle TIC³⁵ formulate dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), contengono obiettivi e temi relativi all'utilizzo delle nuove tecnologie. Una specifica raccomandazione didattica abilita il personale docente a trattare con i propri allievi, nella maniera adeguata alla loro età, gli aspetti sociali, etici, economici e giuridici dell'utilizzo delle TIC e a introdurre pertinenti regole di comportamento («Lehrpersonen sind befähigt mit ihren Schülerinnen und Schülern altersgemäss gesellschaftliche, ethische, wirtschaftliche und rechtliche Aspekte im Umgang mit ICT zu thematisieren und entsprechende Verhaltensregeln einzuführen»). Il 10 dicembre 2004 la CDPE ha approvato il profilo della formazione integrativa del personale docente nell'ambito della pedagogia mediatica e delle TIC. Nella strategia del 1° marzo 2007 della CDPE, concernente le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e i media³⁶, uno degli obiettivi principali è di inserire le TIC in una pedagogia mediatica integrale.

³⁴ Cfr. n. 3.3.

³⁵ Empfehlungen für die Grundausbildung und Weiterbildung der Lehrpersonen an der Volksschule und der Sekundarstufe II im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien ICT, cfr. <http://edudoc.ch/record/24707?ln=en>.

³⁶ Strategie der EDK im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) und Medien, cfr. <http://edudoc.ch/record/30020/>.

I Cantoni, le associazioni o le singole scuole affrontano il bullismo elettronico in modo diverso. Su Internet sono disponibili informazioni approfondite sull'argomento elaborate da differenti autorità scolastiche e messe a disposizione del pubblico e più precisamente dei gruppi specifici interessati dal problema³⁷. Nell'ambito del dossier «La violenza a scuola» il Server svizzero per l'educazione ha ampiamente informato sul cyberbullismo, fornendo anche ulteriori approfondimenti per il lavoro di prevenzione³⁸. Le guide «Situazioni critiche» della CDPE e «Krisenkompass» dell'Associazione mantello dei docenti svizzeri sono strumenti concreti per affrontare momenti critici. Il personale docente viene istruito nella pedagogia dei media e gli allievi nella competenza mediatica e il cyberbullismo è quindi tematizzato in modo diretto e indiretto (utilizzo dei media, etica mediatica ecc.). Ogni Cantone dispone di un servizio TIC per il settore dell'educazione³⁹ che consiglia come integrare le TIC nell'insegnamento e fornisce sostegno quando l'utilizzo delle TIC crea problemi. Le TIC sono inoltre oggetto di convegni⁴⁰ nonché di workshop destinati a classi scolastiche⁴¹ e genitori⁴². In alcune scuole sono anche stati introdotti codici etici (regolamenti scolastici) e sono sempre più frequenti i piani di mediazione elaborati affinché siano gli allievi stessi in qualità di mediatori a risolvere i conflitti tra compagni di classe. L'integrazione delle TIC nell'insegnamento è un argomento valutato e discusso anche nell'ambito della Conferenza svizzera di coordinamento delle TIC e dell'educazione⁴³.

5.4 Campagne in rete

Innumerevoli siti Internet forniscono informazioni dettagliate sul cyberbullismo⁴⁴. Gli accenti sono posti sulla protezione dell'infanzia e i pertinenti servizi di consulenza, il contesto scolastico, la prevenzione della criminalità e l'utilizzo delle TIC. I siti contengono una vasta gamma d'informazioni sul fenomeno come definizioni dei termini, suggerimenti su come affrontare il bullismo elettronico, consigli educativi concreti, basi giuridiche, servizi di contatto, link, bibliografia d'approfondimento ecc. I siti si rivolgono a un'ampia cerchia di destinatari, ovvero bambini, giovani, genitori, tutori, personale docente ecc. Nell'allegato B sono elencati tutti i link e le campagne maggiormente indicati in Svizzera quando si cercano informazioni sul cyberbullismo.

³⁷ Cfr. le guide di consulenza e di sostegno del personale docente per l'integrazione delle TIC nell'insegnamento elaborate nell'ambito dell'iniziativa della Confederazione «Scuola in rete» (cfr. www.educaguides.ch), il materiale didattico per il personale docente (cfr. www.fri-tic.ch) o i promemoria per le direzioni scolastiche, i docenti e i servizi scolastici (cfr. www.volksschulbildung.lu.ch).

³⁸ Cfr. www.educa.ch.

³⁹ Cfr. www.educa.ch.

⁴⁰ Convegno dal 6 al 7 luglio 2009 a San Gallo.

⁴¹ Kinderschutzzentrum di San Gallo www.kszsg.ch.

⁴² Swisscom offre un corso intitolato «Ragazzi, cellulare & Internet» destinato a insegnanti e genitori:
http://www.swisscom.com/GHQ/content/SAI/Bildungsangebote/Handy_Internet/Kurse_Lehrer/.

⁴³ Cfr. www.educa.coop.

⁴⁴ www.cyberbullying.org.nz, www.ncpc.org/cyberbullying, www.saferinternet.at/themen/cyber-mobbing ecc.

6 Trasmissione delle conoscenze e sviluppo delle competenze quali possibilità efficaci per prevenire il bullismo elettronico

Il cyberbullismo è una forma di vessazione fra coetanei riconducibile alle attuali possibilità tecniche e mediatiche. In passato le angherie interessavano solo un gruppo ristretto di persone mentre oggi giorno gli atti di cyberbullismo avvengono davanti agli occhi dell'intera comunità virtuale. Anche se lo scopo del bullismo elettronico è di ferire la vittima in modo mirato, si suppone tuttavia che i bambini e i giovani non si servano di Internet intenzionalmente per procurare danni gravi e duraturi alle persone prese di mira. È invece probabile che essi siano solo parzialmente coscienti dell'entità delle conseguenze provocate dall'abuso di Internet. Il problema del cyberbullismo è pertanto dovuto alla competenza insufficiente della popolazione a utilizzare i nuovi media. I bambini e i giovani, infatti, non sono sufficientemente consapevoli dei rischi e dei pericoli che si nascondono nelle reti sociali informatiche disponibili a qualsiasi ora del giorno e difficilmente controllabili. Questo vale anche per i genitori, i tutori e il personale docente che in genere sono meno versati rispetto ai propri figli o allievi nell'utilizzo delle nuove TIC. È quindi necessario illustrare ai bambini e ai giovani l'impatto devastante delle TIC e sostenere lo sviluppo dell'empatia nei confronti delle vittime del cyberbullismo. Occorre inoltre sviluppare le competenze di genitori, tutori e docenti affinché siano in grado di assumersi la responsabilità d'informare e di svolgere il loro ruolo educativo. La competenza nell'impiego dei nuovi media deve quindi essere ampliata a tutti i livelli.

6.1 Progetto Sicurezza e fiducia dell'UFCOM

Nell'ambito del mandato «Sicurezza e fiducia» conferito al DATEC dal Consiglio federale, l'UFCOM, in veste di ufficio responsabile, ha elaborato, in collaborazione con i rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, dell'economia e di varie associazioni, un progetto corredato di un catalogo di misure che tramite informazioni facilmente comprensibili e accessibili a tutti intende sensibilizzare la popolazione e le piccole e medie imprese (PMI) in merito all'utilizzo delle TIC. I lavori del progetto sono terminati alla fine del 2009 e sono documentati nel rapporto di base Sicurezza e fiducia. Il Consiglio federale prenderà atto del progetto e del catalogo di misure quando discuterà la strategia «Sicurezza e fiducia per un'adeguata sensibilizzazione della popolazione e delle PMI a un uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sicuro e conforme alla legge».

L'allegato C elenca le misure proposte dall'UFCOM per prevenire in modo efficace il cyberbullismo.

6.2 Programma nazionale per la tutela dell'infanzia e della gioventù

Sulla base del rapporto del Consiglio federale «I giovani e la violenza» (cfr. n. 1.3) il DFI, e più precisamente l'UFAS, sta attualmente sviluppando, in collaborazione con le associazioni rilevanti del settore, un piano per migliorare le offerte in materia d'informazione e competenza mediatica. Il programma è incentrato sulla promozione della competenza mediatica dei bambini e dei giovani nonché delle loro persone

di riferimento adulte come genitori, personale docente e tutori. Gli obiettivi fondamentali sono i seguenti:

- promuovere l'ampliamento delle capacità di bambini, ragazzi e giovani adulti a utilizzare in modo creativo e al contempo responsabile i media nonché a proteggersi dagli influssi pericolosi;
- promuovere l'acquisizione delle competenze mediatiche dei genitori, del personale docente e dei tutori affinché possano adempiere il loro compito educativo in questo settore. Ciò significa incoraggiare i bambini e i giovani a consumare contenuti mediatici appropriati alla loro fascia d'età, accompagnarli in modo adeguato e applicare misure tecniche di protezione.

In questo contesto il programma prevede diverse attività: offrire possibilità d'informazione e di sensibilizzazione, pubblicare opuscoli, svolgere corsi di formazione, riunioni e campagne. Nell'ambito del programma s'intendono inoltre integrare, verificare e applicare le misure proposte dall'UFCOM destinate a bambini e giovani.

Occorre tuttavia portare avanti determinati lavori di sviluppo. Il programma consentirà alla Confederazione di seguire accuratamente l'adozione delle misure di autodisciplina da parte del settore e il loro successivo consolidamento mediante disposizioni di legge a livello cantonale. S'intende inoltre promuovere lo sviluppo tecnico grazie al collegamento e alla collaborazione dei differenti partner nonché lo scambio di esperienze a livello internazionale.

La base giuridica di questi programmi è costituita dall'articolo 386 CP. Il DFI, e più precisamente l'UFAS, attualmente sta elaborando un'ordinanza del Consiglio federale intitolata *ordinanza sui provvedimenti per la protezione dell'infanzia e della gioventù e per il rafforzamento dei diritti dell'infanzia*.

7 Conclusioni

Finora non è stato possibile rilevare dati sulla frequenza e la diffusione del cyberbullismo in Svizzera. Tuttavia è stata registrata la presenza del fenomeno e riconosciuta la minaccia che costituisce. Si suppone che il bullismo elettronico tenda a svilupparsi di pari passo con il maggiore utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici e delle reti sociali informatiche.

Il settore della ricerca ha già lanciato diversi progetti volti a rilevare dati sulle caratteristiche dei molestatori e delle vittime, il contesto, le ripercussioni e le dimensioni del cyberbullismo, nonché sui legami esistenti con il bullismo tradizionale, affinché in futuro si possano sviluppare ulteriori misure mirate per prevenire il bullismo elettronico.

Al momento sono già state pianificate, avviate e attuate molte misure a diversi livelli che si rivolgono ai destinatari principali, ossia ai bambini, ai giovani, ai genitori, ai tutori e al personale docente con lo scopo di prevenire il cyberbullismo. Tra le misure figurano ampie campagne su Internet, campagne di prevenzione, workshop, strutture consolidate come la polizia di contatto per i giovani e un portale informativo sul Server svizzero per l'educazione.

La legislazione svizzera non contiene nessuna fattispecie che punisce espressamente il cyberbullismo. Gli strumenti penali esistenti permettono tuttavia di perseguire con

efficacia le azioni diffamatorie, moleste e minatorie all'origine di questo fenomeno e di punirle in modo appropriato. Attualmente non vi sono informazioni che inducano a supporre l'esistenza di eventuali lacune giuridiche o di difficoltà specifiche nell'applicazione delle normative.

Il Consiglio federale giunge quindi alla conclusione che al momento sarebbe prematuro applicare in modo sconsiderato singole nuove misure oltre a quelle già pianificate, avviate e attuate per prevenire il cyberbullismo. Sembra invece più utile seguire un approccio globale che promuova lo sviluppo delle competenze tecniche affinché le TIC siano utilizzate in modo sicuro e conforme alla legge⁴⁵. In questo contesto il quadro appropriato è fornito dai lavori in corso presso l'UFCOM e l'UFAS: gli esperti dei servizi responsabili si assicureranno che nei loro progetti si terrà conto del fenomeno del bullismo elettronico.

Affinché in futuro sia possibile rilevare statisticamente i casi di cyberbullismo, nella fase di elaborazione del presente rapporto si è già provveduto ad avviare le misure necessarie⁴⁶.

⁴⁵ Cfr. n. 6.

⁴⁶ Cfr. n. 3.1 - 3.3.

8 Allegato A **Condanne penali dei minorenni suddivise in base a determinate categorie di reato**⁴⁷

Anno	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Totale¹	12 159	11 390	12 614	13 557	13 349	14 150	13 978	13 871	14 236	14 632
Estorsione (art. 156 CP)	111	93	97	100	103	117	92	99	79	74
Diffamazione (art. 173 CP)	1	1	4	2	8	7	6	8	10	14
Calunnia (art. 174 CP)	2	3	7	7	5	5	9	11	9	3
Ingiuria (art. 177 CP)	102	129	163	164	234	213	255	286	270	320
Minaccia (art. 180 CP)	147	147	206	217	249	295	314	384	376	361
Coazione (art. 181 CP)	116	139	150	114	123	180	157	183	170	170
Accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati (art. 143 ^{bis} CP)	0	3	0	0	0	2	2	3	6	4
Danneggiamento di dati (art. 144 ^{bis} CP)	9	12	23	17	4	6	2	7	3	2
Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati (art. 147 CP)	97	61	89	101	91	116	77	68	64	77
Sottrazione di dati personali (art. 179 ^{novies} CP)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
¹ La somma dei reati supera la quantità totale perché una condanna può racchiudere più di un reato.										

⁴⁷ Stato della banca dati al 25 settembre 2009.

9 Allegato B Link importanti sul cyberbullismo

NOME	ORGANIZZAZIONE	OSSERVAZIONI	URL
tschau.ch	Infoklick.ch, sostenuto finanziariamente da Promozione Salute Svizzera, Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Swiss Olympics e dai Cantoni della Svizzera tedesca	Consulenza elettronica e informazioni per giovani su diversi argomenti.	www.tschau.ch
Pro Juventute	Pro Juventute	Pro Juventute s'impegna a favore dei bisogni di bambini e giovani in tutta la Svizzera e della realizzazione dei loro diritti. Essa aiuta nei casi di bisogno, offre prestazioni sociali e sostiene i bambini e i giovani nel loro sviluppo personale.	www.147.ch
Schau genau	Città di Zurigo	Campagna della città di Zurigo contro le molestie sessuali di bambini e giovani su Internet.	www.schaugenau.ch /
Educa Il Server svizzero per l'educazione	Progetto comune dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) e della CDPE	Tramite educaguides.ch mette a disposizione del personale docente una vasta quantità di materiale informativo e didattico. Offre anche informazioni su singoli temi (p. es. violenza mediatica).	educa.ch
PSC	Prevenzione svizzera della criminalità	Ampie informazioni sulla prevenzione della criminalità, sulla pornografia infantile e sulle reti sociali informatiche.	www.skppsc.ch www.stopp-kinderpornografie.ch www.safersurfing.ch
Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet	SCOCI	Centro di contatto per le persone che intendono segnalare la presenza di contenuti sospetti su Internet.	www.cybercrime.ch
security4kids	Economia, ONG e amministrazione	Sicurezza online per bambini e giovani.	www.security4kids.ch
Fit 4 Chat	Polizia cantonale di Lucerna in collaborazione con il servizio della formazione di scuola secondaria	Informazioni destinate ai bambini, ai genitori e al personale docente sui pericoli nascosti nelle chat e sul cyberbullismo.	www.fit4chat.ch/

	(Dienststelle Volksschulbildung DVS)		
Kinderonline	Pro Familia Svizzera	Kinderonline.ch è un elenco di tutti i rinomati siti Internet in tedesco destinati ai bambini.	www.kinderonline.ch
Action innocence	Action Innocence (ONG)	Il sito ha lo scopo a) di informare e sensibilizzare il pubblico, i genitori e i bambini ai pericoli legati a Internet, b) di promuovere un utilizzo sicuro di Internet e c) di lottare contro la pedopornografia su Internet.	www.actioninnocence.ch
Time4teen	Prevenzione della criminalità da parte delle forze di polizia dei Länder e della Repubblica di Germania	Informazioni di ogni tipo, p. es. test per scoprire se si è vittima di bullismo.	www.time4teen.de
Klicksafe	Mandato della Commissione europea	Informazioni sul cyberbullismo, la protezione dei dati ecc.	www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cybermobbing/cybermobbing.html
Seitenstark	Labbé Verlag, Micha Labbé	Informazioni sul bullismo destinate a bambini, genitori e insegnanti. Raccolta d'idee per combattere il bullismo.	www.mobbing.seitenstark.de

10 Allegato C Trasmissione delle conoscenze ai gruppi destinatari (misure proposte dall'UFCOM nell'ambito della strategia «Sicurezza e fiducia» volte a prevenire il cyberbullismo)

Trasmissione delle conoscenze ai gruppi destinatari		
n.	Misura Strategia S+F UFCOM	Obiettivo
1	Esaminare in modo approfondito la creazione e la gestione di una hotline di consulenza.	Assicurare la consulenza necessaria per i problemi relativi alle TIC e collegare i servizi di consulenza.
2	Elaborare un quiz sulle conoscenze in merito alla sicurezza informatica e alla sicurezza dell'informazione.	Trasmettere in modo divertente le conoscenze nell'ambito della sicurezza informatica.
3	Pubblicare «I dieci casi peggiori» con segnalazione delle possibilità di protezione.	Sensibilizzare la popolazione tramite la pubblicazione dei «dieci casi peggiori».
4	Pubblicare un opuscolo «Bambini in Internet» disponibile in 14 lingue.	Sostenere i bambini, il personale docente, i genitori e altre persone di riferimento adulte illustrando loro in modo comprensibile le istruzioni per un uso sicuro di Internet da parte dei bambini.
Sviluppo delle competenze presso gli intermediari dei gruppi destinatari		
n.	Misura Strategia S+F UFCOM	Obiettivo
1	Allestire uno strumento che permetta al personale docente di cercare in modo mirato corsi di formazione in pedagogia mediatica e altri ambiti.	Promuovere il perfezionamento basato sulle necessità del personale docente.
2	Promuovere lo scambio tra docenti d'informazioni concernenti le esperienze raccolte con l'integrazione delle TIC nell'insegnamento.	Istituire una Community of Practice per promuovere le competenze mediatiche del personale docente in base alle informazioni raccolte durante l'insegnamento.
3	Creare un pacchetto di misure per sensibilizzare e informare genitori e persone di riferimento adulte di bambini e giovani.	Promuovere la comprensione di genitori e persone di riferimento adulte per l'utilizzo delle TIC da parte dei giovani.
4	Allestire una formazione di «cybercoach» per allievi.	Promuovere la formazione di giovani affinché riescano a evitare o ridurre il comportamento rischioso di bambini e giovani su Internet (risolvere conflitti senza gerarchie, principio peer-to-peer).

5	Elaborare il materiale di base per i corsi di formazione e di perfezionamento destinati ai corpi di polizia.	Promuovere le competenze degli agenti dell'insieme dei corpi di polizia, nonché delle scuole di polizia.
6	Avviare i corsi di formazione per aspiranti agenti di polizia.	
Portale informativo centrale		
Misura Strategia S+F UFCOM		Obiettivo
Esaminare in modo approfondito la creazione e la gestione di un portale centrale su Internet che fornisca informazioni sulle TIC e la sicurezza.		Mettere a disposizione una panoramica d'informazioni che permetta di chiarire rapidamente incertezze sulle TIC e la sicurezza.
Collegamento e coordinamento		
Misura Strategia S+F UFCOM		Obiettivo
Collegare e coordinare i diversi partner con i servizi di consulenza e altre iniziative negli ambiti sicurezza delle TIC, protezione dei dati e dei consumatori.		Creare sinergie, riunire le risorse e creare i requisiti per sensibilizzare e informare riguardo alla sicurezza delle TIC e alla protezione dei dati e dei consumatori.
Comunicazione e ricerca		
n.	Misura Strategia S+F UFCOM	Obiettivo
1	Organizzare una «Giornata delle competenze mediatiche» con eventi informativi e corsi.	Pubblicizzare iniziative di sensibilizzazione e di comunicazione delle conoscenze.
2	Fornire informazioni che permettono di collocare in modo mirato messaggi e di creare prodotti mediatici nell'ambito della sicurezza e della fiducia nell'uso delle TIC.	Sensibilizzare i gruppi destinatari tramite il lavoro mediatico.
3	Ricerca - proseguire e ampliare la ricerca di base sull'impiego delle TIC da parte di bambini e giovani in Svizzera; - valutare l'efficacia delle iniziative esistenti.	Creare una base scientifica fondata per potenziare le misure.